



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 11042 del 2022, proposto da

Comune di Lonigo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Trovato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Piazzale Stazione, 7;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Comune di Cavaso del Tomba, Comune di Feltre, non costituiti in giudizio;

***determinazione del Ministero dell'Istruzione – Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ad oggetto “D.M. 343 del 2 dicembre 2021 – avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta***

*dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: ^Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole^, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU. CUP: E21B22000910006. Comunicazione di esclusione dalla procedura”, inviata a mezzo PEC al Comune di Lonigo in data 25.7.2022 e*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2022 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta la necessità di chiedere motivati chiarimenti all'amministrazione resistente in ordine allo stato dei luoghi e al rapporto tra edificio scolastico e palestra, come motivo di esclusione della richiesta formulata da parte ricorrente, da depositarsi entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, alla luce delle argomentazioni di parte ricorrente. Si precisa che dalla mancata risposta potranno tarsi argomenti di prova;

ritenuta in ogni caso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 6116 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone procedersi all'integrazione del contraddittorio nei termini indicati nell'ordinanza n. 6116 del 2019 del Tar Lazio. Dispone che l'amministrazione fornisca i chiarimenti di cui in motivazione. Rinvia alla camera di consiglio dell'8 novembre 2022.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Raffaele Tuccillo**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**